



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Lesioni pedone: ultime sentenze

Autore: Redazione | 25/04/2020



Scopri le ultime sentenze su: reato di lesioni personali colpose; impatto tra l'autovettura e il pedone; dislivello della pavimentazione del marciapiedi; distorsione alla caviglia sinistra con lesione del legamento; attraversamento stradale del pedone; conducente in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti; omicidio stradale e lesioni personali stradali; responsabilità del Comune per il marciapiede.

Reato di lesioni colpose da incidente stradale

Non è integrato il reato di lesioni colpose da incidente stradale per mancanza di colpa se l'impatto tra l'autovettura e il pedone si sia verificato quando ormai l'auto aveva già superato il predetto che, per distrazione o non calcolando bene i tempi, urtava l'auto e perdeva l'equilibrio cadendo a terra e sbattendo la testa.

Tribunale Terni, 16/04/2019, n.466

Ciclista imprudente travolge un pedone

La **condotta del ciclista** che, in violazione del principio informatore della circolazione stradale di cui all'art. 140 c.d.s., investe un pedone è riconducibile alla fattispecie di reato di lesioni personali colpose.

Cassazione penale sez. IV, 20/12/2017, n.12635

Dislivello del marciapiede e lesioni al pedone

Sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente locale (nella specie: Comune di Andria) per un sinistro cagionato ad un pedone (nella specie: mentre percorreva a piedi una strada del centro abitato un pedone ha inciampato a causa di un dislivello della pavimentazione del marciapiedi e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi **distorsione alla caviglia sinistra** con lesione del legamento) poiché, in quanto proprietario della strada, ne è custode, e quindi oggettivamente in grado di esercitare un potere di vigilanza e controllo sulla stessa (che si realizza anche mediante l'obbligo alla manutenzione), responsabilità che può essere imputata al 50% al danneggiato che, nell'atto di procedere sul marciapiedi, con colpevole trascuratezza, non ne ha valutato adeguatamente le condizioni, nonostante le buone condizioni di visibilità.

(Nella specie: il fatto è avvenuto durante una mattinata primaverile, e quindi alla luce piena del giorno e il danneggiato non ha addotto circostanze meteorologiche o di altro tipo tali da far ritenere che la visibilità fosse effettivamente limitata, in ogni

caso la sconnessione era effettivamente insidiosa, in quanto formatasi a brevissima distanza da un dislivello del marciapiedi e, nel contempo, circoscritta e profonda qualche centimetro).

Tribunale Trani, 25/01/2019, n.178

Omicidio stradale: le modalità disattente del pedone

In tema di omicidio stradale, le modalità disattente del pedone nell'attraversamento stradale non sono concausa dell'evento né attenuano la responsabilità penale del conducente ma possono essere considerate nella graduazione della responsabilità.

(Nel caso di specie, si trattava di un conducente in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti il quale andava a velocità superiore a quella consentita dal codice della strada in quel tratto di strada e non si rendeva conto dell'attraversamento del pedone che investiva).

Tribunale Napoli Nord sez. I, 08/06/2018, n.934

Omicidio colposo del pedone

Va annullata la sentenza di merito con cui è stato condannato per omicidio colposo il **conducente di un'autovettura** il quale aveva investito un pedone sulla sede stradale, cagionandone la morte, avendo i giudici d'appello: a) omesso di identificare il preciso contenuto della regola cautelare operante, facendo coincidere la velocità che ex ante il conducente avrebbe dovuto tenere con quella che "ex post" avrebbe evitato l'evento; b) rimproverato al conducente di aver causato il sinistro per non aver tenuto rigorosamente la destra; c) reso una motivazione illogica con riferimento all'avvistabilità del pedone.

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.40050

Comportamento imprudente altrui: i limiti della prevedibilità

Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per **lesioni del conducente di un ciclomotore** che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale).

Cassazione penale sez. IV, 10/05/2017, n.27513

Conducente di veicoli a motore

In tema di omicidio stradale e di **lesioni personali stradali**, le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al conducente di un veicolo a motore e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte oppure le lesioni ad un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza.

Cassazione penale sez. IV, 15/12/2016, n.2403

La condotta imprudente del danneggiato

Non sussiste la responsabilità dell'ente proprietario di una strada per lesioni riportate da un pedone in seguito all'inciampo in un tombino sporgente, qualora la sua condotta imprudente abbia integrato il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi al centro di una zona del marciapiede dissestata - e la sua conoscenza dei luoghi avrebbero dovuto imporgli la massima prudenza e che, pertanto, l'evento lesivo fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del medesimo).

Tribunale Bari sez. III, 13/01/2016, n.132

L'investimento di un pedone

In tema di omicidio colposo per l'investimento di un pedone non costituisce interruzione del nesso di causalità l'attraversamento repentino dello stesso sulle strisce pedonali la cui visibilità è in parte oscurata dal parcheggio di auto in sosta poiché il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare la massima prudenza in prossimità delle **strisce pedonali**.

(Nel caso di specie, il conducente dell'autovettura, pur non andando a velocità vietata in quel tratto di strada, investiva il pedone che attraversava sulle strisce pedonali improvvisamente senza tentare neppure la frenata del veicolo).

Tribunale La Spezia, 08/06/2015, n.553

Circolazione stradale

In tema di reati connessi alla circolazione stradale, integra il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di **attraversare la carreggiata** ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento. Occorre, tuttavia, valutare se l'allerta avrebbe potuto rendere prevedibile, nel caso concreto, la presenza di una persona ferma nel pieno centro della carreggiata.

Cassazione penale sez. IV, 19/05/2015, n.24217

Lesioni riportate da un pedone

Non sussiste la responsabilità dell'ente proprietario di una strada per lesioni riportate da un pedone in seguito all'inciampo in un tombino sporgente, qualora la sua condotta imprudente abbia integrato il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il comportamento del

soggetto danneggiato -transitato a piedi al centro di una zona del marciapiede dissestata- e la sua conoscenza dei luoghi avrebbero dovuto imporgli la **massima prudenza** e che, pertanto, l'evento lesivo fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del medesimo).

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2015, n.7636

Caduta di un pedone

Nel caso in cui una pedone lamenti delle lesioni a causa di una sua caduta che affermi essere stata provocata dal concorso di due cause - l'andatura sostenuta determinata dalla volontà di sfuggire a dei cani randagi e l'irregolarità della superficie del marciapiede - spetta al pedone la prova della pericolosità dei cani, in mancanza della quale non sussiste la responsabilità né del Comune né della ASL (preposta alla prevenzione del randagismo), dovendosi ritenere la caduta esclusivamente determinata dalla suddetta **andatura sostenuta del pedone**.

Cassazione civile sez. III, 19/02/2014, n.3965

Attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali

In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, la colpa grave del pedone nell'attraversamento della strada, fuori dalle strisce pedonali, e in uno spazio tale da non consentirne l'avvistamento esclude la responsabilità dell'investitore.

(Nel caso di specie, un anziano signore attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, tra due veicoli fermi, l'autobus alla fermata e un autoarticolato in sosta, e precisamente accostato al frontale di quest'ultimo, per giungere al cordolo spartitraffico ed immettersi nella successiva corsia).

Tribunale Napoli sez. uff. indagini prel., 08/01/2014, n.724